

Fondata nel 1871 Società cooperativa per azioni - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede sociale e direzione generale: 23100 Sondrio, piazza Garibaldi n. 16
Capitale sociale al 31/12/2005: euro 660.317.109 Riserve al 31/12/2005: euro 502.291.324
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio" - Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI SONDRIO STEP-UP 30.10.2006 – 30.10.2010"

Articolo 1 - Importo e titoli

Il "Prestito obbligazionario Banca Popolare di Sondrio Step-up 30.10.2006 – 30.10.2010" è emesso, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, per un ammontare nominale massimo di euro 90.000.000. Il valore nominale unitario di ciascuna obbligazione al portatore, in taglio non frazionabile, è di euro 1.000.

Ogni obbligazione è munita di n 8 cedole semestrali.

I titoli saranno accentrati presso Monte Titoli spa in regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dal Decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari (100%).

Articolo 3 - Durata

Il prestito obbligazionario ha durata di anni 4, decorre dal 30 ottobre 2006 e scade il 30 ottobre 2010.

Articolo 4 - Data di emissione e godimento

Il prestito obbligazionario è emesso il 30 ottobre 2006 con godimento in pari data.

Articolo 5 - Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse, calcolato sulla base dell'anno civile, pagabile in rate semestrali posticipate scadenti il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno.

Il tasso lordo, assoggettato al regime fiscale di cui al successivo art. 9, applicato per ciascun anno è il seguente:

- primo anno 3,30%;
- secondo anno 3,45%;
- terzo anno 3,60%;
- quarto anno 3,75%.

Articolo 6 - Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (100%), senza alcuna deduzione per commissioni o spese, in un'unica soluzione il 30 ottobre 2010.

Dalla data di rimborso le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Articolo 7 - Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le filiali della Banca Popolare di Sondrio e presso la Monte Titoli Spa per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla stessa.

Articolo 8 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 9 - Regime fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nei casi, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente nella misura del 12,50%, con le modifiche e integrazioni stabilite dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461. Ai redditi diversi si applicano le disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi.

Articolo 10 - Norme applicabili

Il prestito è emesso ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che, per quanto non previsto nel presente regolamento, lo disciplina unitamente, ove applicabili, alle norme del codice civile e a ogni altra legge al riguardo.

Articolo 11 - Disposizioni diverse

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Sondrio.

Per ricevuta e presa conoscenza del presente regolamento

Data, _____

Il Sottoscrittore, _____